



LEGGE 20 novembre 1990 n.137 (pubblicata il 28 novembre 1990)

Estensione dell'istruzione obbligatoria al 16 anno di età

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 novembre 1990.

Art.1

Per il piu' completo raggiungimento delle finalità indicate all'art.1 della Legge 30 luglio 1980 n.60, l'obbligo scolastico di cui all'art.4 della stessa legge, è esteso fino al compimento del 16 anno di età.

Art.2

L'obbligo scolastico è espletato nei bienni della scuola media superiore e degli istituti professionali legalmente riconosciuti e nei corsi biennali di formazione professionale istituiti a norma di legge. Il superamento di specifici esami integrativi consente il passaggio agli indirizzi di Scuola Media Superiore a quanti provengono dalla frequenza dei corsi biennali di formazione professionale. I programmi di studio dei corsi professionali devono, per quanto compatibili, essere predisposti al fine di armonizzarli con i programmi di area comune del biennio di Scuola Media Superiore.

Art.3

La relativa certificazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo precedente, ha valore di documento comprovante l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di attestato valido per l'avviamento al lavoro e l'iscrizione nella graduatoria del collocamento.

Art.4

L'obbligo scolastico si intende soddisfatto a conclusione dell'anno scolastico relativo al compimento del 16 anno con la frequenza certificata dall'autorità scolastica competente che dichiara il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Art.5

Agli alunni impegnati nel soddisfacimento del promulgamento dell'obbligo scolastico è assicurata, nella sede e nei modi piu' opportuni, un'efficace e specifica azione orientativa ai fini del proseguimento degli studi e dell'inserimento nella vita attiva.

Art.6

Agli alunni che soddisfano il prolungamento dell'obbligo scolastico nei modi previsti dalla presente legge sono estesi i benefici previsti dalla legge sul diritto allo studio.

Art.7

E' fatto obbligo agli esercenti la patria potestà o la tutela del minore di vigilare sull'espletamento e l'adempimento dell'obbligo scolastico. Eventuali trasgressioni sono di competenza del Giudice Conciliatore.

Art.8

E' fatto divieto ai datori di lavoro di contrarre rapporti di lavoro con minori che non abbiano espletato o non siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, o comunque non abbiano compiuto il 16 anno di età.

E' consentito ai giovani che hanno compiuto il 14 anno di età svolgere lavori stagionali nel periodo non interessato alla frequenza scolastica.

Art.9

Gli obblighi scolastici di cui alla presente legge sono espletati a partire dagli iscritti alla II[^] classe della Scuola Media Inferiore dell'anno scolastico 1990/1991.

Art.10

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva